

Bruxelles, 7 settembre 2026
(OR. en)

12848/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0257 (NLE)**

**ENER 551
RELEX 1116
COWEB 107
COEST 646**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 464 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rilasciate dalle parti contraenti della Comunità dell'energia e dagli Stati membri dell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 464 final.

All.: COM(2026) 464 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.9.2026
COM(2026) 464 final

2026/0257 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rilasciate dalle parti contraenti della Comunità dell'energia e dagli Stati membri dell'UE

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di decisione del Consiglio riguarda la proposta che deve essere presentata a nome dell'Unione e approvata con voto dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in riferimento al previsto sistema di reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili tra gli Stati membri dell'UE e le nove parti contraenti della Comunità dell'energia non appartenenti all'UE.

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere presentata in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per sua adozione durante la riunione del 30 novembre 2026 a Vienna (Austria). Prima della riunione, il 24 novembre 2026, il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia si riunirà, sempre a Vienna, per discutere e approvare il punto che il Consiglio ministeriale dovrà adottare

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato della Comunità dell'energia

Obiettivo del trattato della Comunità dell'energia¹ ("trattato") è creare uno stabile assetto normativo e di mercato e uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete mediante l'applicazione, nei paesi terzi che sono parti del trattato, di determinati elementi concordati dell'*acquis* dell'UE in materia di energia. Il trattato è entrato in vigore il 1° luglio 2006. L'Unione europea ne è parte². Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

2.2. Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione. A norma dell'articolo 47 del trattato, il Consiglio ministeriale stabilisce gli orientamenti di politica generale e adotta misure (decisioni o raccomandazioni) e atti procedurali. Ciascuna parte (compresa l'UE) dispone di un voto e il Consiglio ministeriale applica modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Consiglio ministeriale può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione non entra nel calcolo dei voti espressi. Per il progetto di decisione previsto, a norma dell'articolo 85 del trattato serve l'unanimità.

Il Gruppo permanente ad alto livello è un organo sussidiario del Consiglio ministeriale, tra i cui compiti, a norma dell'articolo 53, lettera a), del trattato, vi è quello di preparare il lavoro del Consiglio ministeriale, compresi l'ordine del giorno e gli atti che quest'ultimo deve adottare. È composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione. L'UE dispone di un voto. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Gruppo permanente ad alto livello può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

2.3. L'atto previsto del Consiglio ministeriale

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la posizione da adottare a nome

¹ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

² GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

dell'Unione europea in riferimento alla decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili tra gli Stati membri dell'UE e le nove parti contraenti della Comunità dell'energia non appartenenti all'UE, che figura nell'allegato della proposta di decisione del Consiglio.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il progetto di decisione 2026/xx/MC-EnC del Consiglio ministeriale ("progetto di decisione") stabilisce le condizioni e le procedure per il reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri dell'UE e le parti contraenti, delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili da parte di un organo competente di una parte contraente o di uno Stato membro dell'UE. Prevede misure di esecuzione e di salvaguardia a tutela dell'integrità dei sistemi di garanzie di origine all'interno dell'UE e delle parti contraenti.

L'articolo 19, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili³ istituisce un sistema di reciproco riconoscimento delle garanzie di origine tra gli Stati membri dell'UE e ne consente l'estensione ai paesi terzi a condizione che l'UE abbia concluso con il paese terzo un accordo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'UE e abbia introdotto nello stesso paese terzo sistemi di garanzie di origine compatibili.

Nel 2021 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adattato e adottato la direttiva (UE) 2018/2001 nella Comunità dell'energia. È pertanto opportuno estendere il sistema UE di reciproco riconoscimento delle garanzie di origine alle nove parti contraenti della Comunità dell'energia non appartenenti all'UE ("parti contraenti").

L'estensione deve essere conseguita mediante la presente proposta e il progetto di decisione allegato, in vista di un'eventuale adozione nel novembre 2026.

Il progetto di decisione ministeriale si basa sul titolo IV del trattato, che consente alla Comunità dell'energia di adottare misure volte a creare un mercato unico senza frontiere interne per l'energia di rete. A norma dell'articolo 85 del trattato, il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia è tenuto ad adottare il progetto di decisione ministeriale all'unanimità. Una volta adottato, il progetto di decisione diviene giuridicamente vincolante per tutte le parti contraenti, come pure per l'UE e i suoi Stati membri, conformemente al trattato e al TFUE.

Una volta adottato, il progetto di decisione ministeriale entrerà in vigore nella Comunità dell'energia conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 47, lettera b), all'articolo 76, all'articolo 84 e all'articolo 85 del trattato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la proposta al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativa a un progetto di decisione sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rilasciate dalle parti contraenti e dagli Stati membri dell'Unione europea e nell'approvare il voto dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia a favore dell'adozione di tale progetto di decisione.

³ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio ministeriale è un organo istituito da un accordo, ossia dal trattato della Comunità dell'energia.

L'atto che il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, ai cui sensi una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari, e a norma dell'articolo 40 del trattato, ai cui sensi le misure adottate a norma del titolo IV del trattato si applicano ai territori ai quali si applica il trattato sull'Unione europea e ai territori delle parti contraenti della Comunità dell'energia.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione europea. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola finalità.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'energia e non sono principalmente di natura fiscale. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rilasciate dalle parti contraenti della Comunità dell'energia e dagli Stati membri dell'UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia ("trattato"), che è entrato in vigore il 1° luglio 2006.
- (2) A norma dell'articolo 47, lettera b), e dell'articolo 76 del trattato, il Consiglio ministeriale può adottare misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.
- (3) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, la Comunità dell'energia può adottare misure allo scopo di creare un mercato unico senza frontiere interne per l'energia di rete. Una volta adottate, tali misure sono vincolanti per l'Unione e per tutte le parti contraenti della Comunità dell'energia, conformemente all'articolo 40 del trattato.
- (4) La creazione di uno stabile assetto normativo e di mercato in grado di attirare gli investimenti nella generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, la promozione del ricorso alle energie rinnovabili, la definizione delle condizioni per gli scambi di energia nello spazio normativo unico, lo sviluppo della concorrenza sul mercato dell'energia in un contesto geografico più ampio e lo sfruttamento delle economie di scala rientrano tra gli obiettivi chiave del trattato della Comunità dell'energia e sono stabiliti all'articolo 2 dello stesso.
- (5) Il conseguimento degli obiettivi fissati per la quota di energia rinnovabile richiede alle parti contraenti progressi notevoli nell'aumentarne la diffusione nei rispettivi territori.
- (6) Le garanzie di origine, nella misura in cui forniscono ai clienti finali la prova che una determinata quantità di energia elettrica è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili e nella misura in cui possono essere trasferite indipendentemente dall'energia effettivamente prodotta, hanno un valore di mercato che può essere utilizzato per stimolare ulteriormente gli investimenti nella produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
- (7) L'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

("direttiva (UE) 2018/2001") istituisce un sistema di reciproco riconoscimento delle garanzie di origine tra gli Stati membri dell'Unione europea e ne consente l'estensione ai paesi terzi purché siano soddisfatte determinate condizioni.

- (8) Dato che la Comunità dell'energia ha adattato e adottato la direttiva (UE) 2018/2001 con decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale e che l'Unione europea è parte della Comunità dell'energia, è opportuno estendere il sistema UE di reciproco riconoscimento delle garanzie di origine alle parti contraenti della Comunità dell'energia che soddisfano le condizioni stabilite nella presente decisione.
- (9) Il reciproco riconoscimento delle garanzie di origine tra le parti contraenti della Comunità dell'energia e gli Stati membri dell'Unione europea presuppone che tutte le parti armonizzino i propri principi e obblighi giuridici e continuino a rispettarli in modo efficace. È pertanto necessario stabilire le condizioni che ciascuna parte contraente deve soddisfare prima e dopo la concessione del riconoscimento.
- (10) È opportuno stabilire una procedura riguardante la valutazione, il processo decisionale per il riconoscimento e l'applicazione delle norme relative al riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
- (11) La Commissione, a nome dell'Unione, dovrebbe pertanto proporre al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia una decisione sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rilasciate dalle parti contraenti della Comunità dell'energia e dagli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre la Commissione, a nome dell'Unione, dovrebbe votare a favore della proposta nella riunione del Consiglio ministeriale prevista per il 30 novembre 2026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a trasmettere al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia la proposta di decisione sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rilasciate dalle parti contraenti della Comunità dell'energia e dagli Stati membri dell'Unione europea, che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 24^a sessione del Consiglio ministeriale del 30 novembre 2026 consiste nel sostenere l'adozione della proposta di decisione sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine per l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rilasciate dalle parti contraenti della Comunità dell'energia e dagli Stati membri dell'Unione europea, che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione può concordare lievi modifiche della proposta che figura nell'allegato della presente decisione prima o durante il Consiglio ministeriale, alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Qualora alla 24^a sessione del 30 novembre 2026 il Consiglio ministeriale non sia in grado di adottarla, la proposta inclusa nell'allegato della presente decisione può essere adottata per corrispondenza successivamente, conformemente al regolamento interno della Comunità dell'energia, senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*